

(N. 1835)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971  
(V. Stampato n. 3502)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(FERRARI - AGGRADI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(GIOLITTI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(GAVA)**

**col Ministro della Marina Mercantile**

**(ATTAGUILE)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**(ZAGARI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 luglio 1971*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie  
per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta ».

*All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni ».

*L'articolo 8 è sostituito con il seguente:*

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

lire	5.500	milioni	per	l'anno	1971
»	5.000	»	»	»	1972
»	8.500	»	»	»	1973
»	11.500	»	»	»	1974
»	14.500	»	»	»	1975
»	14.500	»	»	»	1976
»	14.500	»	»	»	1977
»	14.500	»	»	»	1978
»	11.500	»	»	»	1979
»	8.500	»	»	»	1980
»	5.000	»	»	»	1981 ».

*All'articolo 11, primo comma, le parole: « lire 14.100 milioni », sono sostituite con le parole: « lire 16.600 milioni ».*

## DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la marina mercantile e per il commercio con l'estero;

## DECRETA:

## ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 25 miliardi per l'anno 1971 e di lire 25 miliardi per l'anno 1972.

## ART. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, oppure con la emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno 1971, sarà fatto fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1971 e 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

Il dividendo attribuito allo Stato, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e gli apporti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione del Mediocredito centrale sono detraibili nella determinazione, rispettivamente, del reddito imponibile e del patrimonio imponibile del medesimo Istituto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**ART. 4.**

È autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985, per la concessione, tramite l'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale), agli Istituti ed alle Aziende di Credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi, per la effettuazione di operazioni di credito finanziario previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

**ART. 5.**

Le modalità e le condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito Centrale dei contributi di cui al precedente articolo 4 saranno fissate con provvedimento del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri di cui all'articolo 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

**ART. 6.**

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 1.500 milioni di lire. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'articolo 5 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, il predetto limite d'importo può essere elevato a 2.000 milioni di lire.

**ART. 7.**

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 500 milioni per il periodo dal 1971 al 1980 e di lire 500 milioni per il periodo dal 1972 al 1981.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

## ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta.

## ART. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno esserlo negli anni successivi.

ART. 8.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, è conferita per l'anno 1971 la somma di lire 3 miliardi.

ART. 9.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451 e dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 10.

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1971.

ART. 11.

All'onere recato dall'articolo 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 14.100 milioni per l'anno finanziario 1971 si



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni.

## ART. 8.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

lire	5.500	milioni	per	l'anno	1971
»	5.000	»	»	»	1972
»	8.500	»	»	»	1973
»	11.500	»	»	»	1974
»	14.500	»	»	»	1975
»	14.500	»	»	»	1976
»	14.500	»	»	»	1977
»	14.500	»	»	»	1978
»	11.500	»	»	»	1979
»	8.500	»	»	»	1980
»	5.000	»	»	»	1981

## ART. 9.

*Identico.*

## ART. 10.

*Identico.*

## ART. 11.

All'onere recato dall'articolo 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - FERRARI-AGGRADI - PRETI  
- GIOLITTI - GAVA - ATTAGUILE - ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.

---

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

*Identico.*